



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE E FALLIMENTARE

| | |
|----------|-----------|
| SENTENZA | |
| N. | 3/2021 |
| Fasc. N° | |
| Cron. N° | 5531/2020 |
| Rep. N° | |

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Vittoria Nosengo Presidente
dott.ssa Antonia Mussa Giudice
dott. Stefano Miglietta Giudice rel. ed est.
ascoltata la relazione del giudice delegato all'istruttoria;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/12/2020;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. n. 452/2020 Reg. Ric., avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di insolvenza della **VISTATERRA S.R.L.** (P. IVA 11688930012), in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Daniele Boltri, con sede in Parella (TO), Via Carandini 40, e la conseguente estensione ad essa della procedura di Amministrazione Straordinaria della **MANITALIDEA S.P.A.**; ai sensi degli artt. 80 ss. d.lgs. n. 274/1998

* * * * *

Premesso che

- in data 4 febbraio 2020 il Tribunale di Torino, con sentenza n. 34/2020, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Manitalidea S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 ed ha nominato Commissari Giudiziali i professionisti ricorrenti;
- con decreto del 30 luglio 2020, sulla scorta delle valutazioni espresse dal Collegio Commissariale nella Relazione *ex art.* 28 d. lgs. n. 270 del 1999 depositata in data 4 giugno 2020 e del parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno 2020, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Manitalidea S.p.a. confermando i Commissari Giudiziali nella gestione dell'impresa sino alla nomina del Commissario Straordinario, che è intervenuta in favore degli stessi Commissari Giudiziali con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2020;
- con ricorso *ex art.* 80 ss. d.lgs. n. 270/1999 i Commissari Straordinari della Manitalidea S.p.a. in amministrazione straordinaria hanno chiesto l'accertamento dello stato di insolvenza *ex art.*



3 d.lgs. n. 270/1999 della Vistaterra S.r.l. e l'estensione a quest'ultima della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 81, comma 2, d.lgs. 270/1999, previo accertamento dell'appartenenza della Società convenuta al gruppo di imprese di cui fa parte la Società da loro amministrata;

- all'udienza innanzi al Giudice delegato all'istruttoria del procedimento è comparso Daniele Boltri, Amministratore unico della Vistaterra S.r.l., il quale ha aderito all'istanza formulata dai ricorrenti, confermando che l'impresa da lui amministrata si trova in stato di insolvenza e che l'attrazione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria della Manitalidea S.p.a. è essenziale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

considerato che

- il Tribunale risulta competente alla trattazione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 350 d.lgs. n. 14/2019 e degli artt. 82 e 3, comma 1, d.lgs. n. 270/1999;
- risultano sussistenti i presupposti e le condizioni per l'ammissione della Società convenuta alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto:
 - la Vistaterra S.r.l. risulta fare parte del medesimo gruppo di imprese di cui fa parte la Manitalidea S.p.a., essendo partecipata al 100% da quest'ultima ed essendo, dunque, sottoposta al suo controllo ed alla sua influenza economica;
 - dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante ed amministratore unico della Vistaterra S.r.l. emerge che quest'ultima versa in un grave stato di insolvenza;
 - la Vistaterra S.r.l. risulta assoggettabile a fallimento, emergendo dall'ultimo bilancio depositato il possesso dei requisiti di fallibilità stabiliti dall'art. 1, comma 2, l. fall. (attivo patrimoniale superiore ad € 411.000; debiti superiori a € 1.574.000);
 - ai sensi dell'art. 81, comma 1, d.lgs. 270/1999 risulta irrilevante ai fini del presente procedimento il possesso dei requisiti dimensionali previsti nell'art. 2;
 - l'estensione della "procedura madre" alla MGS S.r.l. e la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo di cui quest'ultima fa parte insieme alla Manitalidea S.p.a. risulta opportuna, "in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura" (art. 81 d.lgs. 270/1999): da un lato, è emerso, infatti, che la Vistaterra S.r.l. detiene il ramo d'azienda inerente la gestione di un ristorante e di un hotel ubicati in un'immobile della Manitalidea S.p.a., cosicché l'estensione della procedura consentirebbe una miglior valorizzazione dell'*asset* immobiliare; dall'altro, risulta che il piano industriale della Vistaterra S.r.l., di fatto bloccato dall'attuale situazione di insolvenza, non possa ripartire se non sotto la guida della Manitalidea S.p.a., tanto più che la Società controllata, priva di una propria struttura manageriale, ha sempre demandato l'attività gestoria al *management* della Controllante;

P. Q. M.

dichiara, ad ogni effetto di legge, lo stato d'insolvenza della **VISTATERRA S.R.L.** (P. IVA 11688930012), in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Daniele Boltri, con sede in Parella (TO), Via Carandini 40;




dichiara l'estensione alla VISTATERRA S.R.L. della procedura di amministrazione straordinaria della MANITALIDEA S.p.a.;

ammette la VISTATERRA S.R.L. alla suddetta procedura di amministrazione straordinaria;


dispone che la Cancelleria ponga in essere gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. 270/1999.

Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 23 dicembre 2020

Il Giudice estensore
(dott. Stefano Miglietta)



Il Presidente
(dott.ssa Vittoria Nencengo)



PERVENUTO IN CANCELLERIA
Torino, 8/1/2021

